

Testo coordinato delle disposizioni allegate alla deliberazione della Giunta regionale n. 392/2024 come modificate dalla deliberazione della Giunta regionale n.411 in data 14 aprile 2025.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE AGLI AIUTI REGIONALI PREVISTI DALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2016, N. 17

1. Ambito di applicazione e tipologia d'intervento

- 1.1 I presenti criteri applicativi disciplinano gli aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli previsti dall'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 "Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", di seguito denominata "legge".
- 1.2 Trattasi di aiuti a fondo perduto concessi a copertura delle spese notarili, comprensive delle relative imposte, e tecniche inerenti atti di acquisizione a titolo oneroso della piena proprietà, ivi compresa l'acquisizione di quote di proprietà, per l'accorpamento di fondi agricoli siti sul territorio regionale, da effettuarsi mediante compravendite o permuta.
- 1.3 Tale regime di aiuti è stato comunicato in esenzione alla Commissione Europea e registrato dalla medesima con il numero: SA.112865; il suo periodo di vigenza è compreso fra il 13/02/2024 e il 30/06/2030.

2. Beneficiari

- 2.1 Possono beneficiare degli aiuti PMI operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria.

3. Requisiti soggettivi

- 3.1 Per accedere agli aiuti in oggetto, i richiedenti devono:
 - essere una PMI titolare di partita IVA, operante sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, con codice ATECO 01 in stato "attivo" al momento della presentazione della domanda di aiuto;
 - avere la sede legale o operativa dell'attività all'interno del territorio della Regione Valle d'Aosta;
 - detenere un fascicolo aziendale SIAN validato in data precedente alla presentazione della domanda di aiuto;
 - dimostrare una Produzione Standard (PS) minima pari a 4.000 euro calcolata sulla base dell'ultimo fascicolo aziendale validato al momento della presentazione della domanda;
 - non ricadere nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del medesimo d.lgs;
 - aver ottenuto almeno 20 punti nella valutazione secondo i criteri di cui al successivo articolo 8.
- 3.2 Sono escluse dall'aiuto in oggetto le PMI:
 - destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti ricevuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, causa di esclusione verificabile attraverso la visura Deggendorf;
 - in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, causa di esclusione verificabile attraverso la visura camerale;

- che presentano una situazione di irregolarità contributiva, causa di esclusione verificabile attraverso il servizio Durc online.

4. Requisiti oggettivi

4.1 Al fine dell'ammissibilità della spesa:

i. l'accorpamento deve

- a) avvenire tramite compravendita o permuta;
- b) riguardare terreni agricoli situati all'interno del territorio regionale e ricompresi in zone di tipo E (agricolo) come definite dai relativi PRG vigenti. Sono esclusi i terreni ricadenti delle sottozone Ec (bosco) e quelli sottoposti al vincolo di cui all'art. 33 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta";
- c) riguardare terreni confinanti con terreni agricoli di piena proprietà di almeno uno dei titolari della PMI;
- d) consentire la costituzione di fondi agricoli accorpati di piena proprietà di dimensione pari ad almeno 1.000 metri quadrati, ottenibili anche tramite più compravendite;
- e) consentire di ottenere la piena proprietà dei terreni cui si riferisce l'agevolazione; i terreni oggetto di acquisizione non potranno essere pertanto gravati da diritti reali minori, quale, ad esempio, l'usufrutto, fatte salve eventuali servitù;

ii. l'atto notarile deve

- a) essere stipulato a nome della PMI richiedente, identificabile con la partita IVA, fatta eccezione per le ditte individuali; in questo caso l'atto può essere anche stipulato a nome della persona fisica titolare;
- b) riportare i valori di ogni singola particella oggetto di acquisizione o almeno il valore complessivo dei terreni ammessi a finanziamento;
- c) essere stipulato non prima di sei mesi precedenti la presentazione della domanda di aiuto, purché in data successiva al 13 febbraio 2024.

iii. l'accorpamento non deve riguardare

- a) fabbricati rurali, boschi e ogni altro bene diverso da terreni agricoli coltivati o potenzialmente coltivabili per almeno il 50% della superficie per singolo mappale;
- b) i terreni inseriti all'interno di comprensori di riordino fondiario, come definiti dal decreto assessorile di approvazione del relativo studio preliminare;
- c) trasferimenti, tra persone fisiche aventi rapporti di parentela entro il 1° grado o tra coniugi o conviventi e i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le persone fisiche siano parenti entro il 1° grado o coniugi o conviventi dei soci delle seconde.

4.2 L'acquisto di quota di proprietà è ammissibile esclusivamente per ottenere la totalità delle quote del terreno oggetto di accorpamento, nel qual caso non è necessaria la presenza di un terreno confinante di piena proprietà purché venga costituito un fondo di dimensioni pari a almeno 1.000 metri quadrati.

4.3 L'acquisto congiunto da parte di più soggetti è ammesso esclusivamente nel caso di coniugi in regime legale di comunione dei beni o nel caso in cui i terreni confinanti che giustificano l'intervento siano già in comproprietà dei richiedenti.

4.4 I terreni oggetto di permuta non devono ridurre la superficie di terreni già accorpata.

5. Spesa ammissibile e massimali

5.1 Concorrono alla determinazione della spesa ammissibile **esclusivamente** le seguenti voci di spesa:

- a) imposte per la registrazione dell'atto nel limite massimo di 600 euro per compravendita:
 - imposta di registro,
 - imposta ipotecaria,
 - imposta catastale;
- b) spese di visura nel limite massimo di 100 euro;
- c) onorario notarile comprensivo di eventuali altre voci di costo (tassa d'archivio, spese generali studio, cassa previdenza notariato, CNN), nei limiti individuati dal successivo punto 5.2;
- d) spese tecniche, per la predisposizione della pratica, nel limite massimo di 200 euro, elevato a 400 euro in caso di fusione delle particelle.

5.2 Ai fini della determinazione della spesa ammissibile sono fissati i seguenti massimali relativi agli onorari notarili:

Numero compravendite/permute	Onorario notarile per compravendita/permuta
1	€ 600,00
2	€ 500,00
3	€ 350,00
4	€ 300,00
>4	€ 270,00

5.3 Non è considerata un costo ammissibile l'imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

6. Intensità dell'aiuto

6.1 L'aiuto è concesso nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile, elevata al 100% se si è proceduto a fare la fusione delle particelle costituenti l'accorpamento.

7. Presentazione della domanda

7.1 L'accesso all'aiuto previsto dalle presenti disposizioni non è condizionato all'ottenimento di un parere preliminare. È tuttavia possibile richiedere all'ufficio competente un parere preliminare rispetto alla stipula dell'atto in caso di dubbi sull'ammissibilità all'aiuto della spesa.

7.2 La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal giorno seguente all'approvazione dei presenti criteri applicativi e per tutto il periodo di vigenza del regime. Il fac-simile della domanda da utilizzare è disponibile sul sito istituzionale della Regione, canale tematico "Agricoltura". Le richieste devono essere trasmesse esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: agricoltura@pec.regione.vda.it.

- 7.3 La domanda di aiuto deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- estratto di mappa catastale dei terreni, oggetto di accorpamento in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 4;
 - fattura elettronica, a firma di uno studio notarile relativa esclusivamente all'acquisto dei terreni oggetto di accorpamento che soddisfano i requisiti di cui ai presenti criteri, non sono ammesse le fatture di cortesia;
 - dettaglio relativo alla fattura dello studio notarile di cui al punto b) nel rispetto del facsimile allegato;
 - eventuale fattura in formato elettronico del tecnico incaricato di predisporre la domanda;
 - atto notarile registrato;
 - dichiarazione sostitutiva di informazione antimafia;
 - eventuale visura catastale comprovante la fusione;
 - dichiarazione su eventuali altri aiuti percepiti con riferimento alla stessa spesa ammissibile.
- 7.3 La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e documenti richiesti, pena la non ricevibilità della stessa.
- 7.4 È possibile presentare una sola domanda per anno solare, contenente anche più compravendite, per richiedente e a distanza di almeno dodici mesi dalla liquidazione del saldo della precedente domanda di aiuto finanziata.

8. Criteri di selezione

- 8.1 Al fine dell'accesso all'aiuto per la ricomposizione fondiaria, le domande presentate devono raggiungere il punteggio minimo di 20 punti secondo i seguenti criteri:

A – Tipologia di richiedente	Punti
- coltivatori diretti iscritti all'INPS	12
- imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti all'INPS	8
- altri	4

Nel caso di società il requisito deve essere posseduto da almeno un socio.

B – Tipologia di richiedente	Punti
- agricoltori di età inferiore ai 40 anni	10
- agricoltori di età compresa fra 40 e 60 anni	8
- altri	2

C – Dimensionamento aziendale	Punti
- aziende con PS compresa fra 8.000 e 20.000 euro	12
- aziende con PS compresa fra 20.001 e 80.000 euro	8
- aziende con PS compresa fra 80.001 e 120.000 euro	4
- aziende con PS superiore a 120.000 euro	0

D – Dimensione superficie accorpata (fondo di proprietà + fondo acquistato)	Punti
- fondo accorpato > di 10.001 m ²	15
- fondo accorpato compreso fra 4.001 m ² e 10.000 m ²	10
- fondo accorpato compreso fra 1.000 m ² e 4.000 m ²	5

9. Soggetti coinvolti

- 9.1 Il procedimento amministrativo per la concessione dell'aiuto vede coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:
- a) il responsabile del procedimento;
 - b) il responsabile dell'istruttoria;
 - c) il la commissione tecnica.
- 9.2 Il responsabile del procedimento è il titolare dell'Unità Organizzativa Pianificazione territoriale e diversificazione aziendale. Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura.
- 9.3 Il responsabile dell'istruttoria è il tecnico istruttore che predispone l'istruttoria delle pratiche.
- 9.4 Nell'ambito del Dipartimento Agricoltura è istituita una commissione tecnica composta da:
- a) il coordinatore del dipartimento;
 - b) il responsabile della U.O. Pianificazione territoriale e diversificazione aziendale;
 - c) il tecnico responsabile dell'istruttoria.
- 9.5 La commissione, convocata dai soggetti di cui al precedente punto 9.1, lettere a) e b), procede alla validazione dell'istruttoria condotta dal tecnico responsabile in merito:
- a) all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione previsti;
 - b) all'approvazione della spesa ammissibile;
 - c) all'eventuale definizione di prescrizioni;
 - d) alla valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita;
 - e) allo svincolo di terreni già oggetto di aiuto.

La commissione può, inoltre, assumere decisioni per aspetti specifici non disciplinati dai presenti criteri applicativi.

10. Procedimento di concessione dell'aiuto

- 10.1 L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande, che hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 20 in applicazione dei criteri di selezione di cui al paragrafo 8, secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
- 10.2 L'istruttoria delle domande di aiuto è volta:
- a) alla verifica, ai fini dell'ammissibilità, della correttezza e completezza della documentazione presentata, nonché della sottoscrizione da parte del richiedente;
 - b) alla verifica, se necessario tramite un sopralluogo, dei requisiti oggettivi relativi ai terreni oggetto di accorpamento;
 - c) alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità mediante la consultazione delle apposite banche dati da parte del responsabile dell'istruttoria.
- 10.3 Il mancato possesso anche di una sola delle condizioni di ammissibilità di cui al precedente punto 10.3 comporta l'esclusione dal beneficio. L'esclusione è comunicata al richiedente che, nei successivi 10 giorni, può controdedurre fornendo la dimostrazione del possesso del

requisito. Non sono ammesse regolarizzazioni postume, salvo in caso di riconoscimento di errore palese.

- 10.4 Il rigetto della domanda, in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni, è disposto con comunicazione di conclusione del procedimento.
- 10.5 In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'aiuto è concesso con l'adozione, da parte del responsabile della U.O. Pianificazione territoriale e diversificazione aziendale, di un provvedimento all'interno del quale è data indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all'aiuto. Tale provvedimento sarà adottato in maniera cumulativa per le domande pervenute nel trimestre; la comunicazione di ammissibilità di ogni singola domanda deve avvenire entro 45 giorni dalla data di presentazione della medesima.
- 10.6 Le domande di aiuto presentate nel corso di ciascun anno sono finanziate sino al raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata e disponibile a bilancio regionale.
- 10.7 Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 19/2007.
- 10.8 Le domande presentate in corso d'anno, che non trovano copertura nei fondi stanziati a bilancio sull'esercizio di competenza, sono evase secondo l'ordine cronologico di ricezione l'anno successivo a quello della presentazione della domanda, prioritariamente rispetto alle nuove domande.

11. Impegni del beneficiario

- 11.1 Il beneficiario si impegna formalmente a:
 - a) rimettere a coltura i terreni entro 24 mesi dalla data di acquisto, nel caso in cui l'acquisto o la permuta abbia riguardato terreni incolti. La rimessa a coltura deve riguardare tutta la superficie razionalmente recuperabile e comunque una superficie non inferiore al 50% della superficie di ogni particella incolta acquisita e della particella di proprietà se anch'essa incolta;
 - b) comunicare agli uffici competenti l'avvenuta messa a coltura;
 - c) mantenere la destinazione agricola dei terreni accorpati (per terreni accorpati si intendono sia i terreni già di proprietà sia quelli oggetto di acquisizione) e coltivarli direttamente o tramite terzi **per almeno 10 anni** dalla data del saldo dell'aiuto oppure, nel caso di cui alla precedente lettera a), dalla data in cui il beneficiario ha comunicato di aver provveduto alla rimessa a coltura dei terreni incolti. Nel caso in cui tale comunicazione non venga effettuata, il decorso dei 10 anni di vincolo ai sensi del successivo punto 13.1 lettera b) avviene dal primo sopralluogo di controllo effettuato da parte dall'ufficio competente;
 - d) non alienare o frazionare i terreni accorpati per il medesimo periodo di cui alla lettera c).
- 11.2 Il responsabile del procedimento può autorizzare, **su richiesta preventiva motivata del beneficiario**, la proroga per un massimo di 12 mesi del termine di cui alla precedente lettera a), con conseguente spostamento finale di durata del vincolo d'uso.
- 11.3 Gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e c) sono ritenuti assolti anche nel caso in cui i terreni accorpati diventino sede di edificazione di fabbricati rurali ritenuti razionali ai sensi

dell'art. 22, comma 1, lettera e) della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

- 11.4 La Giunta regionale, su richiesta motivata del beneficiario, può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui al precedente punto 11.1, lettera c), la deroga agli impegni assunti, fatti salvi i vincoli di destinazione urbanistica, qualora sopravvengano gravi e comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore che impediscono la prosecuzione della coltivazione agricola dei terreni accorpati.

12. Controlli ex post

- 12.1 Al fine di verificare il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni, l'ufficio competente dispone controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende, comunicando per le vie brevi, anche con un solo giorno di anticipo, il verificarsi dell'eventuale controllo in loco.
- 12.2 L'ufficio competente è autorizzato a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione.

13. Riduzione e revoca dell'aiuto

- 13.1 L'aiuto è revocato:
- a) nel caso in cui il beneficiario non rispetti gli impegni di cui al punto 11.1, lettere a), c) e d), delle presenti disposizioni;
 - b) nel caso in cui il beneficiario formuli istanza di rinuncia all'aiuto successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo;
 - c) nel caso in cui il beneficiario ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
 - d) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione dell'aiuto emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione.
- 13.2 Nel caso di violazione dell'obbligo di messa a coltura dei terreni accorpati, di cui al punto 11.1, lettere a), la revoca comporta l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, l'ammontare dell'aiuto percepito maggiorato di una penale pari al 10% del medesimo ammontare.
- 13.3 Nel caso di violazione del vincolo di destinazione agricola e coltivazione dei terreni di cui al punto 11.1, lettere c), la revoca comporta l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, il 10% dell'aiuto percepito.
- 13.4 Nel caso di violazione del divieto di alienare e frazionare i terreni accorpati, di cui al punto 11.1, lettere d), nei primi cinque anni dalla data di erogazione dell'aiuto, la revoca comporta l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, l'ammontare dell'aiuto percepito maggiorato di una penale pari al 10% del medesimo ammontare.
- 13.5 Nel caso di violazione del divieto di alienare e frazionare i terreni accorpati, di cui al punto 11.1, lettere d), dal sesto anno dalla data di erogazione dell'aiuto, la revoca è parziale e comporta l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, il 10% dell'aiuto percepito.

- 13.6 Nel caso di cui al punto 13.1, lettere b), il provvedimento di revoca ha a oggetto unicamente all'importo concesso.
- 13.7 Nel caso di cui al punto 13.1, lettere c) e d), la revoca comporta l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, l'ammontare dell'aiuto percepito maggiorato di una penale pari al 10% del medesimo ammontare.

14. Sanzioni

- 14.1 Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui al paragrafo 13, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca dell'aiuto ai sensi del precedente punto 13.1, lettera d), incorre secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di aiuto erogato di importo pari o inferiore a euro 3.996,96, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

15. Trattamento dei dati

- 15.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nella "Legge", che ha previsto un aiuto a fondo perduto a copertura delle spese notarili, comprensive delle relative imposte, e tecniche inerenti atti di acquisizione a titolo oneroso della piena proprietà, ivi compresa l'acquisizione di quote di proprietà, per l'arrotondamento di fondi agricoli siti sul territorio regionale, da effettuarsi mediante compravendite o permuta.
- 15.2 La Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di titolare e responsabile del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegata al trattamento è l'Unità Organizzativa competente dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i seguenti:
- i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti), dei suoi eredi che intendono continuare l'attività, dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell'istanza, dei delegati alla trasmissione;
 - l'IBAN del richiedente l'aiuto;
 - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
 - i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.).
- 15.3 I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dell'aiuto, per le verifiche successive sulla spettanza dell'aiuto e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
- 15.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo

i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.

- 15.5 I dati trattati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario dell'aiuto per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e ancora nei casi in cui la comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.
- 15.6 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web della Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere l'aiuto a fondo perduto.

Fac-simile per la predisposizione del dettaglio dell'onorario del notaio punto 5.1 lettera c.

Dati pratica	
--------------	--

Nominativo richiedente	
Valore complessivo terreni oggetto di accorpamento	

Dettaglio fattura	
-------------------	--

Imposta di registro	
Imposta ipotecaria	
Imposta catastale	
Spese di visura	
Totale	

Onorario notarile	
IVA	
Totale	

Totale complessivo	
---------------------------	--